



Ordine del Giorno nr. d'ordine odg_203

seduta del 08-10-2012

CONSIGLIO COMUNALE

Esito votazione: approvato all'unanimità (presenti 33).

Oggetto: Pediatria nel territorio del Comune di Venezia

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- Il Servizio Sanitario Nazionale è caratterizzato dal sistema di programmazione sanitaria disciplinata dagli art. 1 del D. Lgs. 502/1992 che si articola nel Piano Sanitario Nazionale e nei Piani Sanitari Regionali;
- il Piano Sanitario Nazionale tuttora vigente ha approvato il Progetto obiettivo materno infantile che ha come finalità la tutela della salute in ambito materno infantile come impegno di valenza strategica dei sistemi socio-sanitari volto al miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino che costituisce uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale;

Visto che

- il vigente Piano Sanitario Nazionale ha evidenziato un eccesso irrazionale di ricoveri pediatrici con marcate caratteristiche di inappropriata evidenza quindi la necessità di modificare i livelli assistenziali;
- lo stesso vigente Accordo Regionale, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, sottolinea l'importanza di un sistema delle Cure Primarie quali espressione dell'appropriatezza diagnostico prescrittiva e del governo delle patologie a maggiore incidenza ed importanza sociale;
- nel territorio del Centro Storico si è manifestata da parte degli utenti l'esigenza di non diminuire il numero di pediatri di base di libera scelta che di fatto è avvenuto a seguito della quiescenza di uno dei professionisti esercitanti;

Considerato che

- l'art 39 del vigente ACN sancisce che la costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia;
- l'art 38 del vigente ACN sancisce che i pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità e che eventuali deroghe al massimale nazionale possono essere autorizzate, come recita anche il punto 25 del vigente Accordo Regionale, dalla Azienda ULSS, sentito il comitato Aziendale di cui all'art. 23 in relazione a particolari situazioni locali per un tempo determinato;
- il massimale stabilito dal ACN è misura standard idonea affinché i piccoli pazienti possano usufruire di un adeguato servizio pediatrico;
- la particolarità del Centro Storico rende ulteriormente problematico il trasporto di essi e pertanto si necessita di studi medici che siano ad una congrua distanza rispetto alla dimora dei pazienti;
- che il mantenimento del numero dei pediatri di base in essere è di ausilio al raggiungimento della diminuzione degli accessi alle strutture di pronto soccorso per patologie gestibili direttamente dal Pediatra di Libera Scelta;
- l'azienda ULSS 12 ha richiesto alla Regione Veneto il riconoscimento di una "Zona Carente Straordinaria" ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2667 del 7 agosto 2006 (Accordo regionale in recepimento dell'ACN reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 mediante intesa nella conferenza Stato Regioni per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta), per il Centro Storico di Venezia, per ristabilire il sesto pediatra di libera scelta;

si impegna il Sindaco, in qualità di istituzione territorialmente più vicina ai cittadini ai quali essi rivolgono le proprie istanze relative a problematiche che li coinvolgono e di presidente della conferenza dei Sindaci dell'ULSS 12, ad agire nelle opportune sedi affinché

1) venga ottemperato al dettato dell'art 38 del vigente ACN che sancisce che i pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità in quanto considerato a livello nazionale numero ottimale per un adeguato servizio pediatrico;

- 2) tale massima venga considerato per tutto il territorio comunale inclusa la Terraferma per le motivazioni descritte al punto 1)
- 3) Sia riconosciuta dalla Regione Veneto la "Zona Carente Straordinaria " per il Centro Storico di Venezia, per consentire il ristabilimento del posto pediatra di libera scelta a risorse invariate;
- 4) venga considerata altresì la particolarità del Centro Storico che rende problematico il trasporto dei piccoli pazienti che necessitano di studi medici ad una congrua distanza rispetto alla loro dimora;
- 5) venga ottemperato al dettato dell'art 35, 5 co., del vigente ACN il quale sancisce che lo studio professionale del pediatra deve essere aperto per gli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a:
5 ore settimanali fino a 250 assistiti.
10 ore settimanali da 251 a 500 assistiti.
15 ore settimanali da 501 a 840 assistiti.
- 6) attraverso la realizzazione di un'ottimale sistema di cure Primarie, si raggiunga l'obiettivo di ridurre gli accessi ai Pronto Soccorso per patologie acute gestibili direttamente dal Pediatra di Libera Scelta
- 7) sempre a tal fine, siano verificate tutte le condizioni che rendano possibile la riattivazione del servizio di Continuità Assistenziale Pediatrica (sospeso dal 1 luglio 2010) nei giorni pre-festivi presso le sedi ospedaliere del civile di Venezia e dell'Angelo di Mestre.